

Spett.le

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

pec: dgmccnt.dg@pec.mise.gov.it

Egregio

Avv. Andrea Pietrolucci

pec: andreapietrolucci@ordineavvocatiroma.org

Egregio

Avv. Marco Petitto

pec: marcopetitto@ordineavvocatiroma.org

**Oggetto: Opposizione e contestuale riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 nonché di accesso agli atti ex articoli 22 e ss. legge n. 241/1990- protocollo nr: 52466 - del 26/02/2024**

Con nota prot. nr. 52466 del 26/02/2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato alla scrivente Associazione, in qualità di controinteressato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che il Sig. Federico Leonardo Lucia, rappresentato dall' Avv. Marco Petitto e dall'Avv. Andrea Pietrolucci, ha presentato l'istanza in oggetto ai fini della ostensione dei "Bilanci delle annualità 2020, 2021, 2022, 2023 depositati presso codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 6 del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260, e 137 del Codice del consumo".

Tale istanza, che viene formulata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 sulla base del fatto che "l'accesso civico generalizzato deve essere garantito all'istante senza necessità di dimostrare un interesse qualificato" nonché degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 "per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'istante, anche in sede giurisdizionale, tenuto conto delle numerose iniziative processuali intraprese dal CODACONS-APS-ETS nei confronti del Sig. Federico Leonardo Lucia", è da ritenersi assolutamente inammissibile oltre che infondata.

Anzitutto, con riferimento all'istanza ex art. 5 del D. Lgs 33/2013, occorre rilevare come la stessa non appare riconducibile al perimetro funzionale dell'accesso civico generalizzato che "si caratterizza per il fatto di riguardare indistintamente i cittadini e non singole componenti, anche di carattere collettivo, della comunità amministrata", ma risulta finalisticamente correlata al soddisfacimento di un interesse di carattere individuale del Sig. Lucia - probabilmente mosso dalla volontà di "far scontare" le iniziative intraprese dal Codacons nei suoi confronti - con la conseguenza che deve essere considerata inammissibile.

Ed invero, come confermato da copiosa giurisprudenza "Ai fini dell'ammissibilità dell'accesso civico e generalizzato, prima ancora degli interessi declinati dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2003, devono essere valorizzate – in chiave selettiva e delimitativa dello stesso – le finalità per le quali tale strumento è stato previsto dal legislatore e rese esplicite nell'art. 5, co. 2, attraverso il riferimento all'obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul "perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Ne consegue che, per quanto il testo normativo non richieda l'esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza

della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una “valenza pubblica” e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato e individuale, che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto, facendone un mero “doppione” di quello ex. L. n. 241/1990” (T.A.R. Roma (Lazio), sez. I, 23/07/2018, n. 8302 e nel medesimo senso si vedano ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 21/03/2022, n.2019; T.A.R. Roma (Lazio), sez. III, 27/4/2023, n.7220.)

Posto quanto sopra occorre rilevare, altresì, l’infondatezza dell’istanza avanzata ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge 241/1990 dal momento che il Sig. Lucia non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione tutelata giuridicamente, con riferimento ai documenti di cui viene richiesta l’ostensione.

L’istante, infatti, non solo omette di indicare la specifica vertenza giurisdizionale contro il CODACONS che astrattamente potrebbe giustificare l’accesso defensionale paventato, ma nemmeno si preoccupa di precisare in che modo i bilanci dell’Associazione possano consentire la soddisfazione del suo diritto di difesa.

Non si comprende, infatti, come i dati contenuti nei bilanci dell’Associazione possano garantire al Sig. Lucia l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito delle iniziative citate nell’istanza di accesso ed intraprese dal CODACONS nell’adempimento dei propri scopi statuari quali, ad esempio, il giudizio avviato innanzi al TAR Lombardia ai fini dell’impugnazione del provvedimento di assegnazione al Sig. Lucia dell’Ambrogino d’Oro o i procedimenti promossi innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato scaturiti da segnalazioni aventi ad oggetto pratiche commerciali scorrette.

Orbene, posto che tutte le attività ed iniziative poste in essere dalla Scrivente Associazione sono promosse ai fini del soddisfacimento delle finalità statuarie, appare assolutamente censurabile l’ipotesi configurata dal richiedente di volere con l’accesso legare i fondi pubblici che il Codacons, come tutte le associazioni, percepisce per legge alle doverose azioni avviate dall’Associazione nei suoi confronti e finalizzate alla tutela della legalità.

Vista, in conclusione, la assoluta inammissibilità e infondatezza della istanza di cui si tratta, nel desiderio di aiutare il richiedente a capire bene chi siamo e cosa facciamo a favore e a tutela della legalità e dei più deboli, la Scrivente Associazione pur opponendosi formalmente all’accesso promosso, si dichiara disponibile a fornire al Sig. Lucia, così come a qualsiasi altro cittadino dovesse farne richiesta, i bilanci del Codacons.

Tali documenti potranno essere ritirati dal Sig. Lucia gratuitamente presso la nostra sede legale di Roma sita in Viale Giuseppe Mazzini n. 73 personalmente o a mezzo di legale munito di delega.

Per il Codacons

Avv. Giuseppe Ursini